

**CIG: 49321868A3**  
**CUP: B81J12003630001**

**- C O N T R A T T O -**

per la fornitura di un Analizzatore di reti vettoriale (Vector Network Analyzer) con frequenza massima non inferiore a 20 GHz, da consegnare all'Istituto Nanoscienze, U.O.S. Modena, del Consiglio Nazionale delle Ricerche

FRA

l'Istituto Nanoscienze, U.O.S. Modena, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, (in seguito per brevità indicato anche "Stazione appaltante"), codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, Via G. Campi, 213/A, 41125 Modena, rappresentato dalla Prof.ssa Elisa Molinari, nella sua qualità di Delegato, munita dei necessari poteri giunto Provvedimento del Direttore dell'Istituto Nanoscienze sede di Pisa n. 6 del 5 febbraio 2010 e s.m.i,

E

l'operatore economico "\_\_\_\_\_ " (in seguito per brevità indicato anche "operatore economico"), codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, giusta \_\_\_\_\_.

**P R E M E S S O**

- a) che il Progetto denominato "Nuove sfide nel magnetismo molecolare" la cui titolarità è della Stazione appaltante, prevede la realizzazione set-up di misura alle microonde per esperimenti con cavità risonanti microstrip;
- b) che con Determina a contrarre del Delegato della Stazione appaltante n. \_\_\_\_\_

per brevità indicata anche come “fornitura”), da consegnare all’Istituto Nanoscienze, U.O.S. Modena, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via G. Campi, 213/A, 41125 Modena,. Nella fornitura è inclusa la garanzia di assistenza tecnica, di cui al successivo Art. 6.

Alla consegna della fornitura, l’operatore economico si obbliga altresì’:

- a rilasciare le bolle di consegna di tutti i materiali consegnati;
- a consegnare i certificati di omologazione “CE” per tutte i componenti che lo richiedano, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della Direttiva comunitaria 2006/42/CE) e successive modifiche ed integrazioni.
- a consegnare le schede tecniche e brochures illustrative delle singole apparecchiature consegnate;
- a consegnare manuali di istruzione per l’utilizzo delle singole apparecchiature consegnate, in lingua inglese e/o italiano.

### **ART. 3 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo della fornitura del presente contratto ammonta a € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) - oltre I.V.A. ai sensi di legge – determinato in base all’Offerta economica formulata dall’operatore economico in sede di gara. L’importo di cui sopra è fisso ed invariabile per l’intera durata contrattuale.

Il presente contratto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro della Stazione appaltante ove è previsto che debba operare l’operatore economico, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore economico stesso e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono. Di conseguenza per questa tipologia di affidamento non è prevista la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I).

### **ART. 4 – TERMINE DI CONSEGNA**

L’operatore economico si impegna a consegnare la fornitura di cui trattasi entro \_\_\_\_\_ giorni solari (\_\_\_\_\_) decorrenti dal giorno successivo a

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale del valore del corrispettivo di cui all'Art. 3 del presente contratto al netto dell'IVA; resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere, e ciò senza che l'operatore economico possa accampare pretese di sorta.

#### **Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'operatore economico riconosce il diritto della Stazione appaltante, ove si verifichi anche uno solo dei casi previsti nel seguito, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero all'indirizzo di P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) dichiarato in sede di gara, al domicilio eletto dall'operatore economico medesimo senza preventiva messa in mora e di intervento dei competenti organi giudiziari, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'operatore economico e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a) qualora l'operatore economico sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura;
- b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) qualora l'operatore economico addivenga alla cessione del contratto e/o addivenga al subappalto;
- d) in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'aggiudicatario;
- e) violazione legislazione antimafia;
- f) stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- g) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- h) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Il pagamento della fattura avverrà mediante bonifico bancario e sarà subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell'operatore economico, di tutte le condizioni contrattuali, degli adempimenti di legge (p.es. DURC) nonché a fronte della presentazione, unitamente alla fattura, della Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della Stazione appaltante.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata esecuzione.

L'operatore economico potrà emettere la fattura riportante:

a) intestazione:

ISTITUTO NANOSCIENZE DEL CNR

U.O.S. MODENA

VIA G. CAMPI, 213/A

41125 MODENA

P. IVA: 0211831106

b) il CIG (Codice Identificativo Gara);

c) il riferimento al presente contratto;

e) l'aliquota IVA ai sensi di Legge;.

f) il conto corrente dedicato per il pagamento dell'importo contrattuale.

### **ART. 13 – OSSERVAZIONE DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI**

L'operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali e in vigore per il tempo e nelle località in cui si esegue la fornitura. L'operatore economico è tenuto, sollevando da qualsiasi responsabilità la Stazione appaltante, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

L'operatore economico, oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia, è tenuto altresì, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente contratto, alla esatta osservanza:

- del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924,

per la copertura dei rischi sopra richiamati, emessa dalla Compagnia

\_\_\_\_\_.

**ART. 14 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Ufficio di supporto tecnico-amministrativo ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Genova della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

L'operatore economico sarà tenuto ad eseguire in proprio la fornitura di cui trattasi.

Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o della fornitura nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

**ART. 16 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE**

Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'operatore economico elegge il proprio domicilio in

\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_.

L'operatore economico ha obbligo di comunicare alla Stazione appaltante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

L'operatore economico dichiara che il proprio domicilio fiscale è in

\_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ e che gli è stato attribuito il Codice Fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_.

(Tracciabilità dei flussi), 16 (Foro competente).

....., li \_\_\_\_\_

*L'operatore economico.....*

*(Nome e cognome del firmatario)*

SCHEMA DI CONTRATTO